La base di calcolo della Super Ace

La variazione di capitale proprio
In base alla risposta a interpello 229/2023 viene confermato che la base della SuperAce è data dalla variazione del capitale proprio 2021 rispetto al 2020. Non rileva quindi che l'Ace ordinaria relativa agli esercizi precedenti al 2021 sia negativa. Per le sterilizzazioni ex articolo 10 del Dm 3 agosto 2017 impattano sulla SuperAce solo le riduzioni derivanti dalle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021

Fusione inversa, alla Spac niente sterilizzazione titoli

Ace

Alessandro Germani

Ai fini Ace la sterilizzazione dei titoli e dei valori mobiliari che colpisce le holding industriali (non finanziarie) non si applica alla Spac che è stata incorporata con fusione inversa da una compagnia assicurativa che si è quotata al segmento Star. È questa la risposta a interpello 228/2023 delle Entrate.

L'Ace infatti risponde all'obiettivo di attenuare il trattamento di sfavore del capitale di rischio rispetto al capitale di terzi, realizzando un rafforzamento del sistema produttivo delle imprese residenti sul territorio dello Stato. A fronte di ciò, quindi, il legislatore ha voluto colpire gli investimenti meramente finanziari (articolo 1, comma 6-bis, Dl 201/2011, introdotto dalla legge di Bilancio 2017).

Pertanto per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Accanto all'Ace per il solo 2021 è stata introdotta anche la SuperAce (articolo 19 del Dl 73/2021). Poiché essa è un rafforzamento dell'Ace ordinaria, si applicano le stesse regole fra cui la sterilizzazione dei titoli. In base al Dm 3 agosto 2017 sono esclusi dalla penalizzazione i soggetti che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'Atecofin 2007. Sono invece colpite le holding diverse da quelle finanziarie (leggasi industriali) che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico in base al Dm 53/2015.

La Spac è stata iscritta in camera di commercio fra le holding, ha acquisito la target ed è divenuta capogruppo assicurativa. Perciò essa è parificata in tutto e per tutto ad una società assicurativa e non è soggetta alla sterilizzazione dei titoli né per l'Ace né per la SuperAce. Di conseguenza la target assicurativa che ha incorporato la Spac che deteneva i titoli, in quanto società assicurativa, non è oggetto di riduzione della base Ace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA